

# **TI\_GERICHTE 16.2022.15 vom 23. August 2022**

TI Tribunale d'appello, 2022-08-23, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.2022.15](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2022.15)

FR: TI\_GERICHTE 16.2022.15 du 23 août 2022

IT: TI\_GERICHTE 16.2022.15 del 23 agosto 2022

## **Regeste**

Stralcio di un reclamo diventato privo di oggetto

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Le decisioni dei Pretori in materia di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), emanati con la procedura sommaria, sono impugnabili, entro il termine di 10 giorni dalla notificazione, con appello entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In caso contrario il rimedio esperibile è il reclamo ( art. 319 lett. a CPC). In concreto, il Pretore ha stabilito il valore litigioso in fr. 6000.– (pag. 2) donde la competenza di questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al convenuto il 17 giugno 2022 (tracciamento dell'invio n.98. \_\_\_\_\_, agli atti). Introdotto il 21 giugno 2022 (cfr. data della raccomandata, agli atti) il ricorso in esame è dunque di per sé tempestivo.

### **E. 2**

Sta di fatto che contro la decisione del Pretore il Sindacato RE 1 non ha presentato reclamo, bensì appello. E un appello non è ammissibile ove non sia dato il valore di almeno fr. 10 000.–. Certo, nell'indicazione dei rimedi giuridici in calce alla decisione impugnata figura una generica descrizione dei rimedi giuridici. Non essendo adattata al caso specifico, tale indicazione è insufficiente ai fini dell'art. 238 lett. f CPC (sentenza del Tribunale federale 4A\_475/2018 consid. 5.1 e 5.2 non pubblicati in: DTF 145 III 469; analogamente: Sogo/Naegeli in: Oberhammer/Domej/Haas [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, 3<sup>a</sup> edizione, n. 17 ad art. 238; Heinzmann/Braidì in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021 n. 19 ad art. 238). Un mandatario professionale non può tuttavia valersi dell'errata indicazione di rimedi giuridici se gli è possibile ravvisare lo sbaglio consultando un chiaro testo di legge, senza compiere ricerche di giurisprudenza o di dottrina (DTF 141 III 273 consid. 3.3). In concreto bastava leggere l'art. 308 CPC per sincerarsi che non sono impugnabili mediante appello “le decisioni finali e incidentali di prima istanza” (cpv. 1 lett. a) con un valore litigioso inferiore fr. 10 000.–. Posto ciò, nel caso specifico andrebbe quindi esaminato se tale principio si applichi anche al rappresentante del convenuto, il quale deve ritenersi ad ogni modo sperimentato e non come persona priva di specifiche conoscenze giuridiche. E appurato ciò, andrebbe verificato se l'appello possa essere convertito in reclamo (sulle condizioni applicabili anche a un sindacato: sentenza del Tribunale federale 4A\_145/2021 del 27 ottobre 2021 consid. 5 in: RSPC 2022 pag. 266). Nella fattispecie, visto l'esito, la conversione dell'appello in reclamo

risulta ad ogni modo infruttuosa sicché conviene transigere sulla designazione dell'atto . Il rappresentante del ricorrente è avvertito, ad ogni modo, che in situazioni analoghe non potrà più contare su analoga provvidenza da parte di questa Camera.

### **E. 3**

Il RE 1, contesta la decisione del Pretore di condannarlo a restituire al convenuto tutta la documentazione salvo indicare di avere già dato seguito all'ingiunzione (sopra consid. D). Adempiendo volontariamente a quanto il Pretore gli ha imposto di eseguire nella decisione impugnata, si è venuta a creare una situazione di fatto tale da non potersi più ammettere l'interesse a che la vertenza venga decisa giudizialmente ( Richers / Naegeli in: Oberhammer/Domej/ Haas [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, op. cit., n. 2 ad art. 242 CPC). In circostanze siffatte sapere pertanto se la decisione impugnata sia stata adottata a ragione o a torto non ha più alcun interesse pratico né attuale di modo che il rimedio giuridico è diventato privo d'oggetto e va così stralciato dal ruolo (art. 242 CPC). Né un interesse all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata può essere fatto valere in relazione alla pronuncia su spese e ripetibili decise in prima sede. In applicazione analogica dell'art. 318 cpv. 3 CPC, l'autorità giudiziaria superiore può in effetti intervenire su spese e ripetibili decise dall'istanza precedente solo quando statuisce essa medesima, ciò che non avviene nel caso di uno stralcio, pronunciato perché la causa è diventata priva di oggetto (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A\_717/2020 del 2 giugno 2021 consid. 5.3). Il ricorso deve così essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48 b cpv. 1 lett. a n. 1 LOG).

### **E. 4**

Visto quanto precede, rimane da statuire sulle spese processuali e le ripetibili di questa sede. L'art. 107 cpv. 1 lett. e CPC stabilisce che qualora una causa sia stralciata dal ruolo siccome priva d'oggetto e la legge non preveda altrimenti, il giudice può prescindere dai criteri di ripartizione dell'art. 106 CPC (principio della soccombenza) e suddividere le spese giudiziarie secondo equità. La ripartizione dipende perciò dalle circostanze specifiche, considerando equitativamente quale parte abbia provocato l'avvio della causa, quale sarebbe stato presumibilmente l'esito della lite e quale parte sia all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto ( DTF 142 V 568 consid. 8.2 con riferimenti; RtiD II-2021 pag. 717 n. 26c; CCR sentenza inc. 16.2021.31 del 23 settembre 2021 consid. 4a con rinvii). Per decidere chi e in che misura debba sopportare le spese e le ripetibili egli valuta quindi sommariamente – di regola – quale sarebbe stato il presumibile risultato del procedimento. Se tuttavia la caducità del procedimento è stata provocata da una parte, tale parte va rimessa alle proprie responsabilità e chiamata, per principio, a rispondere dei costi (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2019.21 del 23 dicembre 2019 consid. 5c con rinvio).

### **E. 5**

In concreto, come si è detto, il sindacato ha esplicitamente ammesso di avere spontaneamente trasmesso all'istante, dopo l'emanazione della decisione del Pretore, la documentazione richiesta giudizialmente. Non essendovi motivi per dubitare di questa ammissione, la caducità del procedimento è dovuta al comportamento della parte medesima e non per eventuali circostanze fortuite. Ne discende che il RE 1 va chiamato ad assumere i costi dovuti all'introduzione del reclamo.

### **E. 6**

Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). L'ammontare delle spese del reclamo è adeguatamente ridotto, tenuto conto che il processo termina senza sentenza (art. 21 LTG). Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato a CO 1 per osservazioni. Per questi motivi, decide:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.